CAMERA DEI DEPUTATI N. 6290

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

QUERCINI, SCHETTINI, BASSOLINO, REICHLIN, MACCIOTTA, ALI-NOVI, ANGIUS, BARGONE, BECCHI, BRESCIA, CALVANESE, CANNE-LONGA, CICONTE, CIVITA, D'ALEMA, D'AMBROSIO, DE JULIO, DI PIETRO, FERRARA, FINOCCHIARO FIDELBO, FOLENA, GALANTE, GEREMICCA, INGRAO, LAURICELLA, LAVORATO, LUCENTI, NAR-DONE, PERINEI, QUERCIOLI, RECCHIA, RIDI, SANFILIPPO, SANNA, SERAFINI MASSIMO, STRADA, TORTORELLA, VACCA, VIOLANTE

Presentata il 14 gennaio 1992

Abrogazione della legge 1º marzo 1986, n. 64. Nuova disciplina dell'intervento pubblico a favore del Mezzogiorno

Onorevoli Colleghi! — Le cose erano da tempo mature per superare la pratica e l'ideologia dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Il referendum ha impresso una indubbia accelerazione.

Esso ha rivelato, non creato, la stretta verso cui il Mezzogiorno può essere spinto: da una parte il leghismo, dall'altra una sorta di sovversivismo delle classi dirigenti meridionali.

Se vincesse questa risposta, che è del diritto, parte di una risposta più generale, verrebbero assecondate le tendenze a spac- alle mafie.

care e a gerarchizzare presenti in Italia e nel mondo.

Oggi la selezione, la gerarchizzazione non solo agiscono per collocare sopra i forti e sotto i deboli, ma anche per « tener dentro o per cacciar fuori » (Vernant).

L'essere « fuori » per il Mezzogiorno, sia chiaro, non significherebbe esser posto ai margini del modello consumistico, ma spiazzato rispetto alla civiltà del lavoro e del diritto, del sapere e dell'autonomia.

Territori interi verrebbero consegnati alle mafie.

La sinistra ha visto, spesso in modo rigido, nella collocazione di classe la spiegazione e insieme la leva per il superamento delle disuguaglianze.

Negli ultimi decenni, anche per merito delle lotte dei lavoratori, si sono venuti producendo e combinando con la collocazione di classe, che ancora opera, nuovi fattori di connotazione e mobilità sociale: la scolarizzazione di massa, l'informazione, il carattere prevalentemente immateriale dell'innovazione, e quindi la più forte influenza dei servizi, dei modelli organizzativi, delle capacità ideative.

Il rampantismo, la competizione, la tenacia, di cui il Censis faceva l'elogio, non trovando il terreno del mercato su cui svolgersi, si rivolgevano altrove. Nel Mezzogiorno, quindi, presero ad operare in modo qualitativamente nuovo due altri fattori: lo scambio politico particolaristico, che ha ridotto la rappresentanza politica in prestazione, e la criminalità organizzata.

Questi fattori hanno potuto prendere piede anche a causa della carente offerta strategica della sinistra: sono mancate una teoria e una pratica del conflitto sociale, la elaborazione di forme di rappresentanza in rapporto alle nuove differenziazioni sociali; si è prodotta una peculiare frantumazione corporativa, fortemente integrata con la politica e con lo Stato. Si è generata una realtà fatta di interessi e di soggetti dipendenti e insieme aggressivi, di domande e di risposte separate.

Anche per queste ragioni, pure in breve accennate, il Mezzogiorno è il luogo in cui in modo molto evidente si presentano due interdipendenze: una si riferisce al rapporto, da non smarrire, tra riforma politica, riforma sociale e riforma economica; l'altra si riferisce alle ineludibili connessioni con i processi internazionali.

Il quadro economico internazionale che si è andato delineando negli anni più recenti, pone vincoli particolarmente stringenti per le regioni in ritardo. Ciò vale in modo particolare per il Mezzogiorno d'Italia.

Nel quadro della Comunità europea, l'Italia annovera nel suo ambito alcune fra le regioni più prospere e alcune fra le regioni più svantaggiate dell'Europa.

L'Europa, come era prevedibile, sta spostando l'attenzione verso i paesi che hanno abbandonato il regime socialista di economia pianificata e si avviano a introdurre l'economia di mercato. Le carenze, i disagi, gli squilibri che questi paesi presentano sono laceranti.

Il passaggio dal piano al mercato esige l'abbandono del sistema dei prezzi controllati e l'adozione di un sistema di prezzi simile a quello dei paesi occidentali. La trasformazione del sistema dei prezzi può rappresentare una meta finale, ma non può essere realizzata subitaneamente, come purtroppo sta avvenendo, pena gravissimi rischi per la giustizia sociale e le neonate libertà.

Nella Germania orientale si parla di 500 mila licenziamenti nell'industria; nel settore della cultura (stampa, editoria, cultura, spettacolo) il passaggio al mercato rischia di soffocare, per mancanza di fondi, la produzione e la circolazione delle idee.

L'unione monetaria europea e, in prospettiva, la creazione di una banca centrale e di una moneta unica, rendono ancora più delicata l'integrazione delle nuove economie di mercato in uno spazio economico unico. Come è stato ricordato da alcuni, al termine della seconda guerra mondiale, passarono oltre dieci anni prima che le economie dell'Europa occidentale realizzassero la piena convertibilità delle valute, e altri dieci prima che venisse realizzata una piena integrazione commerciale, mentre la piena integrazione finanziaria viene realizzata dopo oltre quarant'anni. Alla luce di questa esperienza, sembra evidente che l'estensione dell'economia di mercato ai paesi dell'Europa orientale non potrà essere una realizzazione immediata.

È quindi evidente che i paesi dell'Europa orientale dovranno essere aiutati con un flusso di investimenti cospicuo, se si vogliono evitare sia contraccolpi politici sia flussi migratori di massa verso l'occidente.

Il crollo dei regimi politici e delle economie dell'Est rischiano di far dimenticare persino i problemi strutturalmente ben più gravi dei paesi del terzo mondo.

Il problema delle regioni in ritardo nell'ambito della Comunità deve quindi misurarsi con gli altri due grandi problemi di rilievo internazionale, quello della trasformazione economica dell'Europa dell'Est e quello della miseria del terzo mondo.

Nel vertice di Maastricht questo nodo non è stato affrontato con sufficiente impegno.

Come si pone il Mezzogiorno d'Italia di fronte ai problemi dell'Est e del Sud del mondo? Li vede come oggetto di una concorrenza in cui si possano consumare autonomia, tutela dei diritti oppure come un'occasione per avviare una nuova redistribuzione delle risorse, dei diritti, dei poteri a partire dall'Italia e per una utilizzazione produttiva e programmata dalla spesa: insomma, affinché avviando la modifica del modello di sviluppo, il Mezzogiorno d'Italia svolga una grande funzione di cerniera tra il Sud del mondo e l'Europa?

Benché difficilissima, questa seconda è la scelta coerente con finalità di democratizzazione.

Qualora non si affermasse questa scelta crescerebbe, anche per questa ragione, il pericolo di scivolare verso una regolazione dei rapporti internazionali attraverso guerre sempre meno contenibili localmente e sempre più come « continuazione della politica con altri mezzi ».

In questo quadro, nel Mezzogiorno, a causa della inevitabile militarizzazione del suo territorio, potrebbe peggiorare notevolmente la qualità della struttura economica, della democrazia, della civiltà.

L'economia italiana si inserisce nella nuova scena dell'economia internazionale con caratteri propri. Potrebbe apparire a prima vista che l'Italia occupi una posizione favorita: divenuta, nel corso degli capitali, l'economia italiana sembrerebbe in grado di contare su una massa cospicua di risorse finanziarie utilizzabili per programmi di sviluppo. Senonché le importazioni di capitali dell'economia italiana acquistano sempre più un contenuto speculativo. Gli investimenti esteri diretti, nel corso degli anni ottanta, mostrano per lo più un saldo negativo, mentre crescono i prestiti privati e l'indebitamento bancario.

In Italia alla fine degli anni settanta e in seguito alla sconfitta delle lotte sociali si crearono le condizioni per la formazione di un blocco sociale strutturato intorno alla crescita della spesa pubblica: evasione fiscale, mercato protetto legato ai lavori pubblici ed alle speculazioni immobiliari; assistenza sociale clientelare, politiche restrittive che hanno sacrificato i salari reali nei settori produttivi. Si sono prodotte forme diffuse e molecolari di « scambio ».Si sono determinati processi di politicizzazione del mercato e di mercificazione della politica, che, pur presenti in ogni epoca e Stato moderno, hanno raggiunto livelli critici di pervasività. Insomma si sono introdotti elementi di meridionalizzazione del sistema.

A questa politica che portava all'espansione deficitaria della spesa pubblica gli imprenditori partecipavano da protagonisti: fondi per la ristrutturazione e per l'innovazione, fondi comunitari per l'agricoltura, CIG, prepensionamenti, contratti di formazione, - per l'87 per cento utilizzati nel centro-nord - sgravi fiscali, conassistenziali, agevolazioni tributivi, fondo perduto e per il credito.

Un colossale compromesso che aveva come oggetto l'uso spesso distorto delle risorse dello Stato.

Al centro-nord mani libere alle imprese sulla ristrutturazione: al sud mani libere ai mediatori politico-affaristici sulla spesa trasferita.

Quel compromesso, il modello formatosi, che hanno prodotto senso comune, comportamenti, persino connotati antropologici, ora che si trovano di fronte agli sconvolgimenti dell'est, alle urgenze del anni ottanta, un'economia importatrice di | Terzo Mondo (che modificano interessi,

rapporti economici e sociali), al mercato interno europeo, alla concorrenza internazionale sempre più stringente, ora che debito pubblico, inflazione, disordine finanziario, alti tassi, bassa produttività del sistema compromettono la forza e l'autonomia dell'Italia nei rapporti internazionali, accrescono i rischi di lacerazioni interne, quel compromesso e quel modello sono entrati in crisi.

Di qui il carattere socialmente selettivo impresso alla legge 31 dicembre 1991, n. 415 (Finanziaria per il 1992).

Di qui gli attacchi inattendibili della Confindustria al Governo, il tentativo di scaricare sull'occupazione e sui salari le spinte recessive, le tentazioni di concentrare e personalizzare il potere, di renderlo funzionale al governo di assetti sociali connotati da forti disuguaglianze.

Di qui il pericolo di sbocchi autoritari. Di qui le preoccupazioni per le sorti della vita civile e democratica nel Mezzogiorno e in Italia.

Di qui anche l'accelerazione del sovversivismo delle classi dirigenti meridionali, che agitano la bandiera dell'intervento straordinario, chiamando a raccolta interessi particolari, anche illegittimi.

Riproporre, così come sta facendo la DC, la centralità dell'intervento straordinario è scelta profondamente sbagliata perché produce conseguenze negative persino sul piano quantitativo.

La Corte dei conti ha documentato una situazione in cui si combinano forti stanziamenti, distrazioni di fondi per usi impropri (45.000 miliardi di lire circa), incapacità di gestione della legge 1 marzo 1986, n. 64 (85.000 miliardi di lire attribuiti all'Agenzia, 60342 impegnati, 17794 spesi al 31 dicembre 1990; nella finanziaria per il 1992 risultano 59000 miliardi non spesi); bassa produttività ' della spesa; impossibilità di controllo; insufficiente quota di interventi ordinari (la riserva del 40 per cento della spesa di investimenti, la riserva di commesse a favore di imprese localizzate nel Mezzogiorno sono state scrupolosamente disattese, nonostante i poteri di controllo e sostitutivi, mai esercitati, conferiti dalla legge al Ministro per il interventi straordinari nel Mezzogiorno); forte contenzioso con la CEE.

A tutto ciò si aggiunga il quadro presentato dal Rapporto SVIMEZ 1991.

Certo, non bisogna trascurare gli elementi positivi che esprimono i fermenti presenti nella società meridionale, ma nulla autorizza l'ottimismo. Infatti spingendo più a fondo l'analisi, oltre l'incremento del reddito e dei consumi, si scopre che la produzione lorda al costo dei fattori, risulta cresciuta dell'1,8 per cento al Sud e dell'1,9 per cento nel centro nord, e nel settore della trasformazione soltanto dell'1,4 per cento; che gli investimenti industriali per abitante, nonostante l'incremento degli ultimi anni, erano nel 1980 il 52 per cento di quelli del centro nord e sono risultati nel 1990 meno del 46 per cento:

Le infrastrutture economiche si collocano a un livello pari al 60 per cento rispetto al centro-nord, le infrastrutture sociali al 50-55 per cento, le risorse idriche al 45 per cento.

Da tutto ciò dovrebbe risultare evidente la convenienza ad andare oltre l'intervento straordinario: sono più che maturi i tempi. Per accrescere non per ridurre le risorse, per conferire ad esse più alta produttività, per risanare il rapporto tra pubblico e privato: tra Stato e Mezzogiorno.

Per l'intreccio che nel Mezzogiorno più che altrove è forte tra politica, società ed economia, si vuole e si deve operare sul versante economico in modo da attivare circuiti (o quanto meno bisogni) di riforma che cointeressino la sfera sociale e quella politica. Oggi una « irrazionale » composizione sociale, una precaria struttura economica, un distorto sistema politico si intercettano e reciprocamente si alimentano.

A differenza del passato, gli elementi irrazionali non sono « i pensionati della storia » o i notabili (che pure hanno contribuito a diffondere passività sociale), ma soprattutto le mafie. E la specificità delle mafie non è tanto la concentrazione del loro insediamento in alcune regioni quanto il rapporto con la politica.

Ecco perché abbiamo posto mano, come gruppo del PDS, a una riforma radicale che rovesci vecchie impostazioni: non politiche speciali per il Mezzogiorno, ma politiche nazionali con obiettivi meridionalistici. Non confusione di responsabilità, ma una trasparenza e chiarezza delle stesse sulla base delle attribuzioni e degli ambiti previsti dalla Costituzione. Non è una democrazia seria quella che consente lo scarica-barili a cui si abbandonano tra di loro Governo centrale, regioni, organi dell'intervento straordinario. C'è anche una ragione di dignità politica che reclama la fine di questa penosa gara di inadempienti.

L'intervento straordinario ha operato come un condono, per giunta senza alcuna entrata, rispetto a una colossale evasione politica.

Bisogna rendere visibili funzioni e responsabilità.

Ma soprattutto il PDS ritiene di far procedere una politica alternativa, per ora dall'opposizione, volta a rompere quel compromesso e quel modello di sviluppo che possono trascinare la democrazia nella loro crisi.

Una battaglia meridionalistica si deve incardinare: 1) nella difesa e nella valorizzazione innanzitutto del lavoro dipendente nelle sue differenti articolazioni; 2) nella difesa ed espansione della democrazia.

La legge che proponiamo è volta a rispondere alla grande questione della disoccupazione, soprattutto giovanile, sotto il profilo del lavoro produttivo.

Pur sapendo che l'aspetto affrontato è centrale, la grande questione del lavoro deve essere trattata da più versanti: formazione, tutela, garanzie nel reclutamento, ed altro.

Perciò la proposta del PDS di istituire un reddito di inserimento a favore dei giovani disoccupati appare giusta e urgente. Esso potrebbe anche rappresentare la via per riordinare la spesa in materia di politiche attive del lavoro, oggi dispersa, preparare al lavoro qualificato; rendere trasparente e produttivo anche sul terreno democratico ciò che attualmente viene erogato in modo clientelare. Inoltre la presente proposta di legge rappresenta una risposta e insieme una ulteriore domanda di riforma istituzionale centrale e periferica: non un semplice compimento del regionalismo, ma una radicale riforma di esso, in senso federalistico, con poteri, risorse (in particolare attraverso l'autonomia impositiva) e responsabilità ben definiti; non una tradizionale giustapposizione di nuove strutture e compiti all'attuale assetto amministrativo ma una profonda riforma della Pubblica amministrazione.

Un nuovo regionalismo non può però produrre separazioni, ma deve configurarsi come il luogo dove si incontrano e si combinano autonomia e politiche nazionali, ispirate a una solidarietà intesa come redistribuzione, non parassitaria, di risorse, di diritti, di poteri. In questo quadro la riforma fiscale, la lotta all'evasione assumono una funzione centrale nell'opera di riforma sociale, istituzionale e morale oltre che nel risarcimento dei tanti lavoratori dipendenti che pagano le tasse senza poter usufruire, nel Sud, di servizi adeguati.

Con questa impostazione riformatrice, che parla al centro-nord e al sud, il PDS si presenta come l'unico partito che può usare lo stesso linguaggio in tutto il Paese.

La proposta di legge che presentiamo e sottoponiamo a un confronto aperto si fonda su tre cardini.

- 1) L'attribuzione di funzioni e responsabilità ai soggetti costituzionalmente competenti per materia e per territorio.
- 2) Il documento di programmazione economica e finanziaria determina gli obiettivi delle politiche nazionali relativi ai territori meridionali.

I programmi e i piani pluriennali, che le amministrazioni e gli enti pubblici annualmente presentano, debbòno contenere obiettivi relativi alle dotazioni dei territori meridionali, tali che consentano, progressivamente, la fruizione di servizi secondo standard medi nazionali.

Per l'acqua, l'ambiente, la giustizia si prevede il finanziamento di progetti speciali e per il governo delle risorse idriche anche un riordino istituzionale. Il controllo è affidato al Parlamento e ad una apposita Commissione parlamentare

3) L'intervento pubblico aggiuntivo è riservato alla incentivazione delle attività produttive. Si introduce una riforma degli incentivi, della loro gestione e dei controlli.

Questa scelta è ispirata dalla convinzione che espansione della base produttiva e della relativa occupazione sono presupposti imprescindibili ma non sufficienti.

Perciò, ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie, valgono molto gli indirizzi produttivi, le compatibilità ambientali la valorizzazione del lavoro.

Gli incentivi non debbono essere considerati solo un incoraggiamento a produrre di più, ma anche a stabilire un rapporto rispettoso verso la natura e la normativa di tutela e formazione delle lavoratrici e dei lavoratori: la questione dei tempi assume un'importanza sempre più rilevante in rapporto alla maternità, alla formazione, all'elevamento delle forme di vita.

I controlli sono affidati a un servizio ispettivo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

La proposta si articola nel modo seguente.

L'articolo 1 precisa che il documento di programmazione economica e finanziaria, come disciplinato dalle leggi 5 agosto 1978, n. 468, e 23 agosto 1988, n. 362, deve contenere gli obiettivi relativi ai territori meridionali, la cui delimitazione può essere modificata, e abroga la legge 1° marzo 1986, n. 64.

L'articolo 2 trasferisce le attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno al Presidente del Consiglio dei ministri e sopprime il dipartimento per il Mezzogiorno.

L'articolo 3 prevede la liquidazione dell'opera e degli enti promozionali.

L'articolo 4 è un articolo cardine. Prescrive la metodologia per l'elaborazione dei piani e programmi pluriennali di spesa, per la definizione degli *standards*, per la ripartizione della spesa, per il controllo. L'articolo 5 si occupa di interventi speciali nei settori della giustizia, dell'ambiente e dei beni culturali.

L'articolo 6 contiene norme per il riordino del governo delle risorse idriche e un fondo per interventi speciali.

L'articolo 7 definisce il coordinamento per la gestione degli interventi e le funzioni del CIPI.

L'articolo 8 disciplina i contratti di programma e in particolare i rapporti con i grandi gruppi e l'opera di questi ultimi a favore delle piccole e medie imprese locali.

L'articolo 9 prevede i contributi in conto capitale, l'articolo 10 quelli in conto interessi, l'articolo 11 le agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari; l'articolo 12 prevede interventi a favore delle piccole imprese; l'articolo 13 sgravi contributivi; l'articolo 14 il credito di imposta alternativo al conto capitale e al conto interesse.

L'articolo 15 disciplina la cumulabilità delle agevolazioni.

L'articolo 16 istituisce una Commissione parlamentare per il controllo.

L'articolo 17 istituisce il servizio ispettivo presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il controllo dell'impiego delle agevolazioni da parte degli operatori soprattutto in riferimento al rispetto dei livelli di occupazione, delle compatibilità ambientali, della normativa di tutela delle lavoratrici e dei lavoratori.

L'articolo 18 regola la revoca delle agevolazioni e le sanzioni a carico degli inadempienti.

L'articolo 19 detta le procedure per i « completamenti ».

L'articolo 20 contiene disposizioni riguardanti il personale.

L'articolo 21 definisce norme finanziarie.

Allegato: delimitazione dei territori meridionali (che ricalca l'articolo 1 del testo unico delle leggi per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218).

INDICE DELL'ARTICOLATO

CAPO I (ABROGAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL EZZOGIORNO).

Articolo 1. Quadro programmatico e ambito di applicazione della legge.

Articolo 2. Trasferimento delle attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Articolo 3. Liquidazione dell'Agenzia e degli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno.

CAPO II (PROGRAMMI E STRUMENTI DELL'IN-TERVENTO ORDINARIO NEI TERRITORI MERI-DIONALI).

Sezione I (Interventi di riequilibrio dei servizi pubblici).

Articolo 4. Metodologie per l'adozione di piani e programmi pluriennali di spesa.

Articolo 5. Interventi speciali nei settori della giustizia, dell'ambiente e dei beni culturali.

Articolo 6. Riassetto delle funzioni amministrative in materia di ricerca e utilizzo delle acque.

Sezione II (Interventi per lo sviluppo produttivo).

Articolo 7. Coordinamento e governo degli interventi.

Articolo 8. Contratti di programma.

Articolo 9. Contributi in conto capitale.

Articolo 10. Finanziamenti a tasso agevolato.

Articolo 11. Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari.

Articolo 12. Interventi a favore delle piccole imprese.

Articolo 13. Sgravi contributivi.

Articolo 14. Credito d'imposta.

Articolo 15. Limiti alle agevolazioni.

CAPO III (CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE).

Articolo 16. Istituzione e attribuzioni di una Commissione parlamentare sull'attuazione della legge.

Articolo 17. Istituzione di un Servizio ispettivo per il controllo dell'impiego delle agevolazioni da parte degli operatori economici.

Articolo 18. Revoca delle agevolazioni e sanzioni.

CAPO IV (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINA-LI).

Articolo 19. Completamenti.

Articolo 20. Disposizioni riguardanti il personale.

CAPO V (DISPOSIZIONI FINANZIARIE).

Articolo 21. Finanziamento e copertura della legge.

PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I

ABROGAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO NEL MEZZOGIORNO

ART. 1.

(Quadro programmatico e ambito di applicazione della legge).

- 1. Il documento di programmazione economica e finanziaria, di cui all'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, determina altresì gli obiettivi delle politiche nazionali relativi ai territori di cui all'allegato A.
- 2. La delimitazione territoriale di cui all'allegato A può essere modificata con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio, sentita la Commissione parlamentare di cui all'articolo 16.
- 3. Le modifiche della delimitazione territoriale di cui al comma 2 sono definite sulla base dei parametri e dei criteri definiti in sede CEE e adottati dal documento di programmazione economica e finanziaria in materia di intervento pubblico nei territori svantaggiati.
- 4. La legge 1º marzo 1986, n. 64, è abrogata.

ART. 2.

(Trasferimento delle attribuzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno).

1 Le funzioni del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, non espressamente conferite dalla presente legge ad altri Ministri, sono trasferite al Presidente del Consiglio dei ministri.

2. Il Dipartimento per il Mezzogiorno, nonché gli uffici posti alle dipendenze del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono soppressi.

ART. 3.

(Liquidazione dell'Agenzia e degli Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno)

- 1. L'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno è soppressa.
- 2. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i finanziamenti relativi ad impegni già assunti a carico dell'Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno sono attribuiti alle amministrazioni ed enti concessionari.
- 3. Entro il medesimo termine di cui al comma 2 il Ministro del tesoro succede nei rapporti giuridici dell'Agenzia e provvede agli atti necessari alla sua liquidazione ai sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

CAPO II

PROGRAMMI E STRUMENTI DELL'INTERVENTO ORDINARIO NEI TERRITORI MERIDIONALI

SEZIONE I

Interventi di riequilibrio dei servizi pubblici.

ART. 4.

(Metodologie per l'adozione di piani e programmi pluriennali di spesa).

1. I piani e i programmi pluriennali di intervento predisposti dalle amministrazioni centrali dello Stato, anche a ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici economici nel determinare gli obiettivi

prioritari di spesa, debbono stabilire e garantire il progressivo raggiungimento di livelli di fruizione dei servizi secondo standard uniformi per l'intero territorio nazionale.

- 2. Il documento di programmazione economica e finanziaria indica il periodo temporale necessario per il conseguimento degli *standard* di cui al comma 1.
- 3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i piani e i programmi pluriennali già approvati sono sottoposti a verifica per le necessarie modificazioni relative:
- a) alla individuazione degli standard di cui al comma 1;
- b) alla ripartizione della spesa tra le diverse aree territoriali del paese.
- 4. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri, di intesa con i Ministri competenti, presenta una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2.

ART. 5.

(Interventi speciali nei settori della giustizia, dell'ambiente e dei beni culturali).

- 1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia è iscritto un apposito capitolo di bilancio per l'adeguamento e il potenziamento dell'amministrazione della giustizia nei territori di cui all'allegato A. Per l'esercizio finanziario 1992 lo stanziamento è di lire 1000 miliardi.
- 2. Con la legge finanziaria si provvede alla modulazione dello stanziamento per gli esercizi finanziari successivi.
- 3. A valere sullo stanziamento di cui al comma 2 sono finanziati interventi urgenti per sopperire a fabbisogni strutturali e alle necessità dei servizi della giustizia, con priorità per gli uffici giudiziari ubicati nelle aree più esposte ai fenomeni della criminalità.
- 4. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente e del Ministero per i beni culturali e ambientali,

sono iscritti appositi capitoli di bilancio per la realizzazione di progetti speciali di investimento nei territori di cui all'allegato A, in materia di salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente e dei beni culturali. Per l'esercizio finanziario 1992 lo stanziamento è rispettivamente di lire 1.200 miliardi e di lire 800 miliardi.

- 5. Con la legge finanziaria si provvede alla modulazione degli stanziamenti per gli esercizi finanziari successivi.
- 6. Gli stanziamenti di cui al comma 4 sono riservati al finanziamento di progetti presentati dalle regioni meridionali. I progetti che riguardano interventi di ambito interregionale devono essere presentati d'intesa tra le regioni interessate.
- 7. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali provvedono, con propri decreti, a regolamentare le modalità di accesso ai finanziamenti e le procedure di istruttoria e di approvazione dei progetti.

ART. 6.

(Riassetto delle funzioni amministrative in materia di ricerca e utilizzo delle acque).

- 1. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad emanare uno o più decreti legislativi per il riassetto organizzativo e il riordinamento delle funzioni pubbliche in materia di acque nei territori di cui all'allegato A.
- 2. Nell'adottare i decreti di cui al comma 1 il Governo si atterrà ai seguenti indirizzi:
- a) istituzione di appositi organismi di bacino, con compiti di elaborazione ed approvazione di strumenti di pianificazione di bacino, di formulazione di programmi di intervento per la razionale utilizzazione delle acque, di progettazione, esecuzione e gestione di opere idrauliche;
- b) composizione degli organismi di bacino che garantisca il concorso, secondo le rispettive competenze, delle amministrazioni statali, delle regioni e degli enti locali;

- c) istituzione presso il Ministero dei lavori pubblici di un apposito servizio con compiti di coordinamento e di vigilanza sull'attività degli organismi di bacino.
- 3. Le norme di cui al presente articolo sono emanate con decreto del Presidente della Repubblica, previa approvazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dei lavori pubblici, sentite le competenti Commissioni parlamentari.
- 4. Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici è iscritto, limitatamente agli esercizi finanziari 1992 e 1993, un apposito capitolo destinato alla realizzazione di interventi urgenti per sopperire ai fabbisogni idrici delle popolazioni dei territori di cui all'allegato A, per le quali si protragga da almeno un biennio una distribuzione insufficente ed irregolare di acqua per scopi civili. Per l'esercizio finanziario 1992 lo stanziamento è di lire 4000 miliardi.

SEZIONE II

INTERVENTI PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO.

ART. 7.

(Coordinamento e governo degli interventi).

- 1. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del Comitato interministeriale per la programmazione industriale (CIPI), determina nell'ambito della politica industriale nazionale e nel rispetto delle indicazioni contenute nel documento di programmazione economica finanziaria, gli specifici obiettivi di riequilibrio territoriale e di sviluppo dei territori meridionali, adottando a tal fine le misure per il coordinamento delle attività delle amministrazioni pubbliche in materia di agevolazioni al settore industriale e tenendo conto dei seguenti obiettivi:
 - a) favorire l'occupazione;
- b) ammodernare, qualificare ed accrescere l'apparato produttivo industriale;

- c) dotare il sistema delle imprese ed il territorio di una moderna ed efficiente rete di servizi, nonché di centri di ricerca;
- d) contenere i consumi energetici e sviluppare la produzione di energie derivanti da fonti energetiche alternative.
- 2. Per i fini e con le modalità di cui al comma 1 il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede:
- a) a coordinare le agevolazioni previste dalla presente legge mediante la fissazione di criteri per il cumulo delle agevolazioni concedibili, prevedendo in ogni caso che l'insieme delle agevolazioni non possa superare il 50 per cento del costo dell'investimento ammesso a contributo;
- b) a fissare criteri per il finanziamento agevolato concedibile dal fondo di rotazione per la innovazione tecnologica e la ricerca;
- c) ad impartire le direttive alle amministrazioni pubbliche per garantire congrue quote di commesse di forniture e lavorazioni in favore delle iniziative meridionali.
- 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su proposta del CIPI, determina inoltre criteri, modalità e procedure, in conformità alle norme della presente legge, per la concessione delle agevolazioni industriali, con particolare riguardo:
 - a) ai settori produttivi agevolabili;
- b) ai servizi reali, destinati al sostegno delle attività produttive da ammettere alle agevolazioni;
- c) all'articolazione e graduazione per settore e per territorio, nell'ambito delle misure massime, delle agevolazioni industriali, compresa l'eventuale loro sospensione ed esclusione;
- d) all'aggiornamento degli scaglioni di investimento ai fini della concessione del contributo in conto capitale e del limite del finanziamento a tasso agevolato sulla base del deflattore degli investimenti lordi riportati nella Relazione generale sulla situazione economica del paese.

- 4. Per l'attuazione dele norme di cui alla lettera c) del comma 3, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato distingue le aree ricomprese nell'elenco di cui all'allegato A in fasce territoriali sulla base delle condizioni di sviluppo industriale, dell'indice di disoccupazione e di emigrazione, del reddito pro capite. Il Ministro provvede in ogni caso all'adeguamento delle predette fasce ed alla identificazione dei limiti di intensità dell'intervento in armonia con le decisioni adottate dalla Commissione delle Comunità europee.
- 5. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nel determinare i criteri e le misure di cui alle lettere c) e d) del comma 3, dispone la progressiva riduzione delle agevolazioni.

ART. 8.

(Contratti di programma).

- 1. Al fine del più efficace coinvolgimento dei soggetti beneficiari delle agevolazioni nella realizzazione delle finalità e degli obiettivi di sviluppo fissati, ai sensi del comma 1 dell'articolo 1, nel documento di programmazione economica e finanziaria, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definisce forme e modalità per la contrattazione programmata.
- 2. I contratti di programma, approvati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria del CIPI, regolano gli impegni delle amministrazioni pubbliche e delle imprese agevolate.
- 3. I contratti stipulati con grandi gruppi industriali, nazionali o internazionali, contengono apposite clausole volte a favorire accordi di cooperazione e di assistenza tecnologica e gestionale tra i predetti gruppi e le imprese minori ubicate nelle aree di cui all'allegato A.

ART. 9.

(Contributi in conto capitale).

1. Per la realizzazione di iniziative dirette alla costruzione, alla riattivazione

ed all'ampliamento di stabilimenti industriali può essere concesso un contributo in conto capitale entro le misure appresso indicate con riferimento ai seguenti scaglioni di investimento:

- a) da 200 milioni fino a 7 miliardi di lire fino al 30 per cento;
- b) sull'ultima quota eccedente i 7 miliardi e fino a 30 miliardi di lire fino al 20 per cento.
- 2. Il contributo di cui alla lettera a) del comma 1 è esteso alle iniziative industriali, ivi comprese quelle promosse da imprese artigiane, che realizzino o raggiungano investimenti fissi inferiori a 200 milioni di lire.
- 3 In caso di ampliamento e riattivazione di stabilimenti preesistenti, l'appartenenza delle iniziative agli scaglioni di investimenti di cui ai commi 1 e 2, e quindi la misura del contributo in conto capitale, è determinata tenendo conto degli investimenti fissi preesistenti al netto degli ammortamenti tecnici, ai quali vanno sommati i nuovi investimenti: nell'ipotesi di riattivazione sono ammessi al contributo soltanto i nuovi investimenti.
- 4. La concessione dei contributi in conto capitale è subordinata alla dimostrata disponibilità, da parte delle imprese, di un ammontare di capitale proprio non inferiore al 30 per cento dell'investimento fisso.
- 5. Alla concessione del contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi non superiori a 7 miliardi di lire, sono delegate le regioni meridionali nelle quali si realizza l'investimento. Le regioni, per tale attività sono tenute a conformarsi agli indirizzi e ai criteri determinati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ai sensi dell'articolo 7. Ogni tre mesi esse trasmettono al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato copia dei provvedimenti con i quali dispongono le agevolazioni e, semestralmente, lo stato di avanzamento delle iniziative che hanno ottenuto le agevolazioni.

6. L'ammissione al contributo in conto capitale per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 7 miliardi di lire la cui domanda deve essere contestualmente indirizzata dal richiedente al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed alla regione nel cui territorio si realizza l'investimento, è disposta dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato salvo che la regione vi si opponga entro il termine di trenta giorni dalla data della ricezione della domanda, in ragione della non corrispondenza dell'iniziativa alle scelte di utilizzo del territorio da essa compiute.

ART. 10.

(Finanziamenti a tasso agevolato).

- 1. Sono ammissibili al finanziamento a tasso agevolato le iniziative dirette alla costruzione di nuovi stabilimenti industriali ovvero all'ampliamento o alla riattivazione di stabilimenti esistenti indipendentemente dall'ammontare degli investimenti in impianti fissi.
- 2. Il tasso di interesse, comprensivo di ogni onere accessorio e spese sui finanziamenti agevolati, è così fissato:
- a) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi fino a 30 miliardi di lire: fino al 36 per cento del tasso di riferimento:
- b) per le iniziative che realizzino o raggiungano investimenti fissi superiori a 30 miliardi di lire: fino al 60 per cento del tasso di riferimento.
- 3. La misura del finanziamento a tasso agevolato è fissata nella misura massima del 40 per cento dell'investimento globale comprensivo degli investimenti fissi e, nella misura massima del 40 per cento di detti investimenti, delle scorte di materie prime e semilavorate adeguate alle caratteristiche del ciclo di lavorazione e delle attività dell'impresa. La durata del finanziamento è fissata in

- 15 anni, comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 5 anni per gli ampliamenti, la riattivazione e gli ammodernamenti degli impianti esistenti comprensivi del periodo di utilizzo e di preammortamento non superiore a 3 anni.
- 4. L'importo del finanziamento agevolato concesso per gli investimenti fissi, maggiorato del contributo in conto capitale previsto dall'articolo 9, non può superare il limite del 70 per cento della spesa prevista per gli investimenti fissi.
- 5. La concessione del finanziamento agevolato è disposta dal ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
- 6. All'istruttoria e all'erogazione delle agevolazioni provvedono gli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nei territori di cui all'allegato A sulla base di apposite convenzioni stipulate con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

ART. 11.

(Agevolazioni concernenti l'emissione di prestiti obbligazionari).

- 1. Sui prestiti obbligazionari emessi per il finanziamento di attività produttive e di infrastrutture nei territori di cui all'allegato A dagli istituti di credito a medio termine abilitati ad operare nei medesimi territori, il Ministro del tesoro, a valere sugli stanziamenti di cui alla presente legge, può concedere un contributo, a decorrere dall'effettiva erogazione dei finanziamenti, fino alla misura massima pari alla differenza fra il tasso d'inflazione previsto dalla Relazione previsionale e programmatica e il costo effettivo della collocazione delle obbligazioni sul mercato.
- 2. Nelle operazioni di impiego a medio termine della provvista ricavata dai prestiti obbligazionari di cui al comma 1 gli istituti praticano un tasso effettivo ridotto in misura percentuale pari al contributo ottenuto sulle disponibilità di cui alla presente legge.

3. Il Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, emana, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le direttive concernenti le modalità di attuazione del presente articolo.

ART. 12.

(Interventi a favore delle piccole imprese).

1. Ai soggetti costituiti e operanti nei territori di cui all'allegato A, ammessi ai benefici della legge 5 ottobre 1991, n. 317, si applicano le disposizioni ivi previste per i soggetti situati nelle aree territoriali svantaggiate, come individuate nell'allegato al regolamento CEE n. 2052/88 del Consiglio del 24 giugno 1988.

ART. 13.

(Sgravi contributivi).

- 1. È istituito uno sgravio contributivo sul complesso dei contributi da corrispondere all'istituto nazionale della previdenza sociale da parte dei datori di lavoro delle imprese di cui al comma 3 che impiegano dipendenti nei territori indicati dall'allegato A.
- 2. Lo sgravio contributivo è stabilito nella misura del 20 per cento delle retribuzioni imponibili ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto luogotenenziale 1º agosto 1945. n. 692, recepiti negli articoli 27 e 28 del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e l'articolo 29 del testo unico delle disposizioni contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sostituiti dall'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153. al netto dei compensi per lavoro considerato straordinario dai contratti collettivi e, in mancanza, dalla legge.
- 3. Hanno diritto allo sgravio le imprese che al 31 dicembre 1986 si giovavano dei benefici previsti dagli articoli 59, 128, primo comma, e 129, primo

comma, del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218.

4. Lo sgravio di cui al presente articolo è stabilito anche per le aziende dei settori agricolo e della pesca, ubicate nei territori di cui all'allegato A.

ART. 14.

(Credito d'imposta).

- 1. In alternativa ai contributi di cui agli articoli 9 e 10, l'impresa può avvalersi, anche in più rate, di credito di imposta, ai fini delle imposte sui redditi e di quelle sul valore aggiunto, commisurato al 50 per cento della spesa per investimento ammissibile ai contributi di cui ai citati articoli 9 e 10.
- 2. Ai fini della concessione del credito di imposta i soggetti richiedenti dichiarano al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato l'importo dei costi sostenuti per gli investimenti agevolabili.
- 3. Alla dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa deve essere allegata una certificazione, sottoscritta dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, attestante l'effettività della realizzazione dell'investimento e la regolarità documentale del medesimo alle prescrizioni di cui agli articoli 9 e 10. La predetta certificazione deve essere corredata da una perizia giurata redatta da un ingegnere o da un perito industriale iscritto nei rispettivi albi professionali.
- 4. Sulla base delle dichiarazioni pervenute, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato forma un elenco secondo l'ordine cronologico, risultante dalla data di spedizione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, delle dichiarazioni medesime; entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della

dichiarazione il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica le disponibilità finanziarie di cui all'articolo 21 entro le quali è ammissibile la fruizione del beneficio, e comunica all'impresa la concessione del credito d'imposta.

- 5. Le dichiarazioni sono inserite nell'elenco di cui al comma 4, solo se corredate della certificazione di cui al comma 3.
- 6. Sono escluse dall'elenco di cui al comma 4 le imprese che abbiano richiesto i contributi di cui agli articoli 9 e 10.
- 7. Alle imprese non ammesse, o ammesse solo parzialmente, ai benefici per mancanza di capienza finanziaria, il credito d'imposta è riconosciuto, con priorità nella formazione dell'elenco di cui al comma 4, negli anni successivi nei limiti delle relative disponibilità finanziarie.
- 8. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette al Ministro delle finanze, entro il 28 febbraio di ciascun anno, l'elenco contenente i beneficiari del credito d'imposta con i relativi importi.
- 9. Con decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro delle finanze, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nel presente articolo.

ART. 15.

(Limiti alle agevolazioni).

- 1. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con altre agevolazioni previste da normative statali e regionali, ma possono essere cumulate con i benefici finanziari disposti da atti delle Comunità europee.
- 2. Sul rispetto della prescrizione di cui al comma 1, vigila il servizio ispettivo di cui all'articolo 17. A tal fine, il predetto servizio cura la tenuta di un elenco delle imprese ammesse ai benefici della presente legge.

CAPO III

CONTROLLI SULL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE

ART. 16.

(Istituzione e attribuzioni di una Commissione parlamentare sull'attuazione della legge).

- 1. La Commissione parlamentare per il controllo sugli interventi nel Mezzogiorno è soppressa.
- 2. È istituita una Commissione parlamentare per il controllo sulla conformità dei piani e programmi pluriennali alle prescrizioni di cui all'articolo 4 e sui risultati degli interventi di cui alla presente legge.
- 3. La Commissione cura un rapporto annuale sui risultati delle politiche nazionali relativi ai territori di cui all'allegato A. I rapporti sono presentati al Senato e alla Camera entro il 31 marzo di ciascun anno.
- 4. La Commissione è composta da venti senatori e da venti deputati nominati rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in modo che sia osservato il criterio della proporzionalità tra i gruppi parlamentari e comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascuna componente politica costituita in gruppo in almeno un ramo del Parlamento.
- 5. La Commissione può avvalersi delle collaborazioni che ritenga necessarie.
- 6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

ART. 17.

(Istituzione di un Servizio ispettivo per il controllo dell'impiego delle agevolazioni da parte degli operatori economici).

1. Presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è isti-

tuito un apposito servizio ispettivo, formato da non più di quindici componenti, con il compito di verifcare l'impiego delle agevolazioni di cui alla presente legge da parte delle imprese beneficiarie.

- 2. I componenti il servizio hanno libero accesso alle sedi delle imprese nonché alle scritture e ai documenti obbligatori per legge al fine di effettuare controlli periodici su:
- a) conformità dell'impiego delle agevolazioni alle condizioni previste per il loro ottenimento;
- b) osservanza degli obblighi e degli oneri connessi alle agevolazioni e, segnatamente, di quelli relativi al rispetto degli impegni assunti in materia di occupazione e di compatibilità ambientale.
- 3. I rapporti redatti dal servizio sono trasmessi agli organi competenti alle concessioni delle agevolazioni, i quali sono tenuti ad adottare gli eventuali provvedimenti di cui all'articolo 18, salvo giustificato motivo che risulti da atto formale.
- 4. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono stabilite le caratteristiche e i requisiti professionali dei componenti il servizio, fissate le modalità e la durata degli incarichi e disciplinate le norme di organizzazione del servizio, anche in deroga alla normativa in materia di impiego pubblico.

ART. 18.

(Revoca delle agevolazioni e sanzioni).

- 1. Il provvedimento di concessione delle agevolazioni di cui alla presente legge deve tra l'altro contenere la normativa di revoca totale o parziale delle agevolazioni stesse nel caso in cui l'iniziativa non sia stata realizzata alle condizioni stabilite.
- 2. In caso di insussistenza delle condizioni previste per l'accesso ai benefici di cui alla presente legge, ovvero qualora le iniziative incentivate non siano state rea-

lizzate entro tre anni dalla data del decreto di concessione dell'agevolazione, gli organi competenti alla concessione delle agevolazioni provvedono alla revoca delle stesse e, per quanto riguarda i crediti d'imposta revocati, ne danno immediata comunicazione al Ministro delle finanze. In ogni altro caso di inadempimento da parte dell'impresa beneficiaria degli obblighi e degli oneri connessi all'ottenimento delle agevolazioni, gli organi competenti alla concessione provvedono alla revoca parziale delle medesime.

- 3. In caso di revoca delle agevolazioni, disposta ai sensi del comma 2, per azioni o fatti imputabili all'impresa beneficiaria, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria in misura da due a quattro volte l'importo dei crediti d'imposta o dei contributi indebitamente fruiti.
- 4. Chi rilascia o utilizza certificazioni di cui al comma 3 dell'articolo 14 attestanti fatti materiali non corrispondenti al vero è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da 10 a 100 milioni di lire.
- 5. Qualora i beni acquistati con il creddito d'imposta o con i contributi di cui agli articoli 9 e 10 siano alienati, ceduti o distratti nei tre anni successivi alla concessione delle agevolazioni, è disposta la revoca delle stesse, il cui importo deve essere oggetto di restituzione con le modalità' di cui al comma 8.
- 6. Nei casi di restituzione delle agevolazioni in conseguenza della revoca di cui ai commi 2 e 5, disposta per azioni o per fatti addebitabili all'impresa beneficiaria, l'impresa stessa deve versare il relativo importo maggiorato di un interesse pari al tasso ufficiale di sconto vigente alla data dell'ordinativo di pagamento ovvero alla data di concessione del credito d'imposta. In tutti gli altri casi la maggiorazione da applicare è determinata in misura pari al tasso di interesse legale.
- 7. Per le restituzioni di cui al comma 6 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 37, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317. Le somme restituite ai sensi del comma 8 del presente articolo sono versate in ap-

posito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro del tesoro, ai fondi di cui all'articolo 21.

8. Le norme di attuazione del presente articolo sono emanate entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19.

(Completamenti).

- 1. Il Ministro del tesoro, nell'esercizio dei poteri di cui all'articolo 3, trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri un rapporto dettagliato da cui risulti lo stato di attuazione degli interventi promossi dall'Agenzia.
- 2. Il Presidente del Consiglio dei ministri con proprio decreto individua le amministrazioni e gli enti competenti per materia e per territorio e trasferisce loro le opere da completare e da gestire.
- 3. Le amministrazioni e gli enti di cui al comma 2, valutata la congruità delle opere trasferite in rapporto agli obiettivi previsti nel titolo II, includono o propongono di includere le suddette opere nei piani e nei programmi pluriennali di cui all'articolo 4.

ART. 20.

(Disposizioni riguardanti il personale).

1. Il personale in servizio presso gli organi o gli enti dell'intervento straordinario del Mezzogiorno è trasferito in apposito ruolo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri al fine di essere utilizzato presso le amministrazioni statali o essere trasferito presso le ammini-

strazioni regionali, sulla base delle richieste di potenziamento degli organici poste in relazione ai maggiori compiti affidati dalla presente legge.

2. Il personale conserva il complessivo trattamento economico e di quiescenza in godimento all'atto del trasferimento ed è trasferito con l'anzianità di servizio maturata e con funzioni corrispondenti a quelle svolte.

CAPO V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

ART. 21.

(Finanziamento e copertura della legge).

- 1. Agli oneri finanziari recati dalla presente legge, valutati in lire 16.000 miliardi per ognuno degli anni 1992, 1993 e 1994, si provvede mediante corrisponriduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il 1992, all'uopo utilizzando l'accantonamento « Rifinanziamento della legge 1º marzo 1986, n. 64, concernente disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, ivi compresi gli oneri di fiscalizzazione (comprese rate ammortamento mutui), nonché interventi per il triennio 1992-1994 per la conservazione e la tutela del lago di Pergusa (Enna). », nonché delle somme di cui al comma 2 del presente articolo.
- 2. I fondi già stanziati a favore dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, anche giacenti presso contabilità speciali, non impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnati ad apposito capitolo nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro.
- 3. A valere sulle disponibilità finanziarie della presente legge, sono stanziati per il 1992 lire 1.000 miliardi con riferi-

mento al comma 1 dell'articolo 5, lire 2.000 miliardi con riferimento al comma 4 del medesimo articolo 5 e 4.000 miliardi con riferimento alle norme di cui all'articolo 6.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO A.

Territori a cui si applica la presente legge:

- a) regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna;
 - b) province: Latina e Frosinone;
- c) comuni: della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale; della zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto; della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina; dell'Isola d'Elba; dell'Isola del Giglio e di Capraia Isola.